



Protocollo N. 0001029/2024/VII.05

Data 16 Maggio 2024

Rif.

DELIBERA N. 23/2024
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TERNI

Oggetto: Servizio di assistenza software di contabilità COGESWINPLUS Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 – CIG B0453E00FA

L'anno duemilaventiquattro, **addì sei del mese di Marzo alle ore 16,30** si è svolto in modalità mista: in presenza presso la sede dell'O.P.I. di Terni e online tramite il sistema/piattaforma <https://meet.jit.si/OPITerni>

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n° 91/2024

Organo Consiglio Direttivo: Presenti/Assenti

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
RUFFINELLI EMANUELA	Presidente	P in pres.	
FRASCHINI FEDERICA	Vicepresidente	P online	
BACCI LORELLA	Segretario		A
CASCIOTTA MIRKO	Tesoriere		A
AMBROSINO NICOLA	Consigliere	P online	
CARLETTI STEFANO	Consigliere	P online	
DE PERSIO MARIANO	Consigliere		A
MALAFOGLIA MICHELA	Consigliere	P online	
MORETTI FLAVIA	Consigliere	P online	
NOBILE VALENTINA	Consigliere	P online	
ORLANDI EMANUELE	Consigliere		A
RUMORE MELISSA	Consigliere	P online	
SAMPAOLESI CARLA	Consigliere		A
SGRIGNA PAOLO	Consigliere	P in pres.	
TASCINI MASSIMO	Consigliere	P online	

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Costituito secondo quanto disposto dalla Delibera n. 59/2020 Verbale n. 35/2020, nel rispetto delle attribuzioni di cui al capo I e capo II del DLCPS n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3

Convocato - a mezzo PEC con nota Prot. n. 0000424/2024/II.02 del 01/03/2024;

Visti - il DLCPS n. 233/1946,
- il DPR 221/1950,
- la Legge n. 1049/1954,
- la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni,



- la Legge n. 3/2018;

Rilevata la presenza del numero legale;

PREMESSO CHE

L'O.P.I. di Terni per la gestione della contabilità ha in uso il software applicativo COGESWINPLUS che la FNOPI, al fine di facilitare l'attività gestionale/amministrativa degli O.P.I. provinciali, ha stipulato una Convenzione, già da diverso tempo, finalizzata alla fornitura in licenza d'uso, del software CogesWinPlus e del servizio annuale di manutenzione a condizioni di miglior favore rispetto ai prezzi di mercato, elaborato dalla società ISI-VISURA;

ACCERTATO CHE

Il software applicativo COGESWINPLUS è stato implementato di ulteriori moduli in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed è pienamente confacente alle esigenze dell'Ordine;

PREMESSO CHE

-con Delibera n. 2/2024 punto g) del 17/01/2024 si è provveduto ad affidare il servizio di assistenza software di contabilità COGESWINPLUS;

RILEVATA

l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO

che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO ALTRESI'

Che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di assistenza software di contabilità COGESWINPLUS;

Importo del contratto: € 1.150,00 oltre oneri;

Durata del contratto: Dal 1 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024

Inizio presentazione offerta 06/02/2024 – Termine ultimo di presentazione offerta 09/02/2024 - Data limite stipula contratto 29/02/2024 - Termine ultimo di consegna beni 09/03/2024;

Forma del contratto: ordine diretto mediante adesione MEPA/CONSIP;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante MEPA con richiesta di un solo preventivo [

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento; in particolare, ai sensi dell'art. 102 Codice dei contratti,

è richiesto che l'operatore economico si impegni a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul



piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

-che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

-che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;



VERIFICATO

che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui l'ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 ma essendo l'operatore presente sul MEPA l'Ente decide di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO

che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (procedura di acquisto RDO n 4030877, n. lotto 1), nei confronti del seguente operatore: VISURA S.P.A., con sede legale in Roma (RM), alla Via Giacomo Peroni, 400, sede operativa in Parma (PR) alla Piazza Antonio Salandra, 33/A P.IVA 05338771008

VISTA

L'offerta ricevuta dal seguente operatore economico:

OPERATORE ECONOMICO	OFFERTA
VISURA SPA, con sede legale in ROMA - RM, alla VIA GIACOMO PERONI, 400 – sede operativa PARMA (PR) alla PIAZZA ANTONIO SALANDRA, 33/A (P.IVA 05338771008)	servizio di assistenza software COGEWINPLUS e relativi moduli; € 1.150,00 oltre oneri

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

RITENUTO

di affidare alla ditta VISURA S.P.A., con sede legale in Roma - RM, alla Via Giacomo Peroni, 400 (P.Iva 05338771008) le attività in parola per un importo di € 1.150,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 1.403,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e anche riguardo alla verifica di listini, prezzi simili ecc. e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO

-che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

-che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

-che, dunque, l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando



puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

-che, inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

-che, infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI

-la legge istitutiva dell'Ente e il "Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale per i Collegi con meno di 2.000 iscritti" del Collegio IP.AS.VI. di Terni prima ed ora dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Terni, approvato con Delibera n. 23/2015 Verb. n. 7/2015 per quanto applicabile

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

-il D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO

che l'importo del contratto è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2024, come voce di costo da imputare sul capitolo "Servizi informatici" e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Bilancio 2024 di Previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. B0453E00FA, direttamente sulla piattaforma digitale di acquisti MEPA così come previsto dalla delibera ANAC del 13 dicembre 2023;

VERIFICATO

che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla Società VISURA S.P.A. (PIVA 05338771008), con sede in ROMA - RM, alla VIA GIACOMO PERONI, 400 – sede operativa PARMA – PR alla PIAZZA ANTONIO SALANDRA, 33/A, per un importo pari a € 1.150,00, oltre oneri come per



legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che precedentemente in data 13/02/2024, alla presente determinazione, è avvenuta sul MEPA la stipula del contratto con firma digitale della Presidente Emanuela Ruffinelli che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato quale affidatario.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 1.150,00 oltre oneri, da porsi a carico del Bilancio di Previsione per l'anno 2024, sul capitolo "Servizi informatici".

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO

che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI PRECISARE

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023 e di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;

•

DISPONE

La comunicazione del provvedimento agli interessati.



ADOTTA IL PROVVEDIMENTO CON VOTI

Cognome e Nome	Qualifica	Favorevoli	Contrari	Astenuti
RUFFINELLI EMANUELA	Presidente	X		
FRASCHINI FEDERICA	Vicepresidente	X		
AMBROSINO NICOLA	Consigliere	X		
CARLETTI STEFANO	Consigliere	X		
MALAFIOLIA MICHELA	Consigliere	X		
MORETTI FLAVIA	Consigliere	X		
NOBILE VALENTINA	Consigliere	X		
RUMORE MELISSA	Consigliere	X		
SGRIGNA PAOLO	Consigliere	X		
TASCINI MASSIMO	Consigliere	X		

Favorevoli	Contrari	Astenuti
10	0	0

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente
Emanuela Ruffinelli

La Segretaria
Lorella Bacci

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93”